



## FOGLIO INFORMATIVO

### CONTRATTO DI DILAZIONE AUTOVEICOLI REMARKETING OPEL

#### Dati identificativi dell'intermediario

GMAC Italia S.p.A con Sede legale ed amministrativa in Piazzale dell'Industria, 40 – 00144 ROMA, indirizzo Internet [www.gmacfs.it](http://www.gmacfs.it), indirizzo di posta elettronica di GMAC [gmacws@gmacfs.com](mailto:gmacws@gmacfs.com), società iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 al numero 193425, Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 312072, con capitale sociale interamente versato € 21.000.000,00. Per ulteriori informazioni si può rivolgere al numero di telefono 06-87422151

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione:

#### Struttura e funzione economica

Il contratto cui si riferisce il presente foglio informativo ha ad oggetto la concessione di dilazioni di pagamento (le "Dilazioni"), da parte della GMAC Italia S.p.A. (la "GMAC"), al Cliente-Concessionario (il "Concessionario").

Il Concessionario, nell'ambito della sua attività professionale, si rende in via periodica acquirente di autoveicoli da General Motors Italia S.r.l. (la "GM"), società con la quale ha stipulato un contratto di vendita con riserva di proprietà (il "Contratto di Vendita"). GM, a sua volta, cede i crediti derivanti dalla vendita degli autoveicoli a GMAC (il "Contratto di Factoring").

In questa struttura trilatera si inserisce, quale ultimo anello, il rapporto contrattuale sintetizzato nel presente documento (il "Contratto"). **GMAC, difatti, accorda al Concessionario delle dilazioni di pagamento** con riguardo agli autoveicoli acquistati (gli "Autoveicoli") e detto Concessionario si impegna al pagamento degli ammontari via via concessi in dilazione, entro le singole date di scadenza, corrispondendo mensilmente alla GMAC gli interessi maturati sugli importi dilazionati.

Le Dilazioni, anche in forma aggregata e periodica, saranno accordate da GMAC al Concessionario per tutti i crediti per il prezzo degli Autoveicoli che non siano stati pagati all'atto della consegna o in via anticipata e che siano stati ceduti da GM a GMAC ai sensi del Contratto di Factoring, fatto salvo il diritto di GMAC di stabilire, sulla base del proprio giudizio e di circostanze oggettive (quali, a titolo esemplificativo, la variazione della situazione patrimoniale del Concessionario, l'ammontare delle garanzie prestate, l'esposizione complessiva di GMAC, etc.) o in ragione di esigenze connesse alla sana e prudente gestione della GMAC ovvero di norme legislative o disposizioni e/o direttive degli organi istituzionali competenti in materia, dei limiti in ordine all'ammontare complessivo massimo dei crediti cedibili a GMAC con riferimento a ciascun Concessionario (il "Limite dei Crediti Cedibili").

Quali rischi (generici e specifici) corre il Concessionario ?

L'operazione di Dilazione prevede che il Concessionario paghi a GMAC, per ogni importo per il quale è concessa la Dilazione, in aggiunta al prezzo dell'Autoveicolo, oltre alle **commissioni** e agli **oneri** connessi a detta operazione, un **tasso di interesse** che si compone di due voci distinte, ovvero (i) una componente di tasso indipendente dal merito di credito del singolo Concessionario, e parametrata ad Euribor 3 mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente (la "Componente Variabile") e (ii) una componente di tasso dipendente dal merito di credito che GMAC riconosce al Concessionario (di seguito la "Componente Fissa"). Il parametro di indicizzazione che costituisce la Componente Variabile, nonché la determinazione della Componente Fissa, potranno essere modificati unilateralmente dalla stessa GMAC, conformemente alla normativa applicabile, successivamente alla stipula del Contratto.

I **rischi** principali e tipici dell'operazione sono dati dalla possibilità che:

- il valore numerico del **parametro** prescelto per individuare la Componente Variabile **amenti** rispetto al valore di partenza, nonché **GMAC modifichi** in via unilaterale, in conformità alla normativa applicabile:
- (a) il parametro prescelto per l'indicizzazione della Componente Variabile e/o;
- (b) la determinazione della Componente Fissa,

Fermo restando che è previsto il diritto di recesso in capo al Concessionario, in caso di modifica unilaterale del contratto da parte di GMAC, in presenza di un giustificato motivo, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Condizioni economiche dell'operazione

Il costo complessivo del finanziamento è dato dalla Componente Variabile, dalla Componente Fissa e dalle Commissioni per l'utilizzazione della Dilazione.	
Tasso di interesse praticato sulla dilazione	Costituito dalla somma della Componente Variabile e della Componente Fissa
Componente Variabile del tasso di interesse praticato sulla dilazione	Pari al Parametro di cui alla riga successiva.
Parametro prescelto per l'indicizzazione della Componente Variabile del tasso d'interesse praticato sulla Dilazione	Euribor 3 mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente * In via esemplificativa tale tasso è, alla data del 30/07/2010, pari allo 0,90%
Componente Fissa del tasso d'interesse praticato sulla Dilazione	Fino a un massimo di 13,75 %
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi	Sulla base dell'anno commerciale (360 gg.).
Commissioni	A prescindere dall'utilizzo della Dilazione,

	11,20 euro per ciascun Autoveicolo alla data di fatturazione e successivamente per ciascun periodo di sessanta giorni che scada antecedentemente alla Data di Pagamento; in caso di utilizzo della Dilazione, euro 11,20 alla Data di Pagamento della fattura e successivamente euro 11,20 per ciascun periodo di 30 giorni.
Penalità di mora	Euro 75 per ogni insoluto **
Tasse ed imposte	Secondo la normativa vigente
Spese per l'attivazione, gestione ed esecuzione del pagamento a mezzo addebito su C/C (R.I.D.)	Non previste *
Spese di recupero stragiudiziale	Non previste *
Spese legali per il recupero del credito	In base alle tariffe legali
Spese per le comunicazioni periodiche al Concessionario (cadauna)	Non previste *
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	<p>Fino a un massimo di <b>18,62%</b> annuo.</p> <p>Tale tasso è calcolato assumendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una dilazione di importo pari ad <b>euro 6.200,00</b>;</li> <li>- una durata 180 giorni;</li> <li>- che il tasso rimanga invariato durante tutta la durata del contratto, utilizzando il valore del Parametro (e quindi della Componente Variabile) alla data di redazione del presente contratto, assumendo che la Componente Fissa corrisponda all'importo massimo indicato in precedenza e</li> <li>- che la Data di Pagamento della fattura emessa da GM corrisponda al 60° giorno dall'emissione della stessa.</li> </ul> <p>Il predetto tasso include, inoltre, una stima dei costi (non addebitati da GMAC ma sopportati direttamente dal Concessionario) per assicurare gli Autoveicoli.</p>

Limite dei Crediti Cedibili del Concessionario alla data di conclusione del Contratto	€ xxxx,00*
---	------------

\* Tali componenti **potranno essere variati unilateralmente da GMAC** nel corso del rapporto.

\*\* Tale penalità potrà essere variata unilateralmente da GMAC nel corso del rapporto.

N.B.: Gli interessi, le commissioni, i diritti, le spese e gli altri oneri sono indicati nella **misura massima**.

Il Concessionario può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'articolo 2 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

#### Clausole contrattuali che regolano l'operazione

- La **durata** di ciascuna Dilazione è prevista in **180 giorni** dalla data di emissione della fattura per l'acquisto del relativo Autoveicolo. Dalla data di pagamento indicata in ciascuna fattura inizieranno a decorrere, sulle Dilazioni, gli interessi da corrispondersi a GMAC.

In presenza di un giustificato motivo, in conformità alla normativa applicabile, GMAC Italia potrà introdurre l'obbligo per il Concessionario di versare il 20% del prezzo dell'Autoveicolo al 120° giorno dalla data di emissione della fattura per l'acquisto del relativo Autoveicolo.

- Il **pagamento** delle Dilazioni dovrà avvenire **entro e non oltre la scadenza prevista** per ciascun Autoveicolo, o gruppo di Autoveicoli, mediante bonifico bancario, R.I.D. o altro mezzo di gradimento della GMAC e si intenderà eseguito alla data della valuta di accredito riconosciuta alla GMAC dalla propria banca.

- Senza necessità di pronuncia giudiziale, il **Concessionario decadrà dal beneficio del termine** in ogni caso in cui sia previsto il diritto della GM di risolvere di diritto il Contratto di Vendita. In tal caso, GMAC potrà esigere l'immediato pagamento delle somme dovute dal Concessionario.

- Al verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi, la **GMAC avrà diritto di recedere** – mediante comunicazione scritta inviata al Concessionario con almeno 24 ore di preavviso – dal Contratto, con diritto di richiedere l'immediato pagamento di ciascuna Dilazione rispetto alla quale il Concessionario non abbia ancora provveduto al pagamento del relativo importo:

- cambiamenti nella proprietà, controllo e gestione del Concessionario, ovvero trasformazione/fusione del Concessionario;

- verificarsi di eventi che attribuiscono a GM la facoltà di risolvere il Contratto di Vendita prima della scadenza oppure in qualsiasi caso di scioglimento, scadenza o mancato rinnovo del Contratto di Vendita nonché in qualsiasi caso di scioglimento, scadenza o mancato rinnovo del contratto di concessionario di vendita stipulato tra il Concessionario e GM;

- revoca, impossibilità di incasso o levata di protesto, relativamente ad un pagamento, rimessa, titolo di credito o altro mezzo di pagamento eseguito o emesso dal Concessionario a favore della GM o della GMAC, dei suoi rappresentanti autorizzati o cessionari;
- diminuzione o venir meno delle garanzie reali o personali prestate dal Concessionario o da terzi garanti a favore della GM o della GMAC;
- presentazione di istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale riguardante il Concessionario; richiesta o conclusione di concordato, anche stragiudiziale, con i creditori del Concessionario; cessazione di attività, liquidazione o scioglimento del Concessionario;
- sequestro, pignoramento, confisca o altro atto esecutivo su uno o più beni del Concessionario, ovvero insolvenza, illiquidità o incapacità del Concessionario di pagare puntualmente i propri debiti;
- mutamento della situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Concessionario o dei suoi garanti in modo tale da pregiudicare l'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario o da far ragionevolmente presumere l'incapacità del Concessionario o dei suoi garanti di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte.
- inoltre, al di fuori dei casi precedenti, GMAC ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, con preavviso di 30 giorni, ferme restando, in tale ipotesi di recesso, le Dilazioni già concesse;
- Il **Concessionario potrà recedere dal Contratto**, senza penalità, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale GMAC comunicherà:

(a) la modifica del tasso di interesse annuo applicato alle Dilazioni, per modifica del parametro che costituisce la Componente Variabile o per la modifica della Componente Fissa;

(b) la modifica della maggiorazione a titolo di penale per ritardato pagamento;

(c) la modifica del Limite dei Crediti Cedibili;

(d) la modifica della durata della dilazione;

(e) la modifica delle commissioni e/o della loro periodicità;

(f) l'introduzione di spese per l'invio delle comunicazioni periodiche.

fermo restando che, nei casi sopra previsti, tanto per le Dilazioni già accordate quanto per i pagamenti che non siano stati effettuati dal Concessionario alle scadenze previste, il Contratto troverà applicazione fino all'integrale pagamento a GMAC di tutti gli importi dovuti.

- Il contratto ha durata fino al xxxxxx e si rinnoverà sia alla prima che alle successive scadenze per 12 mesi in mancanza di disdetta che una parte comunichi all'altra, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Qualora alla data di scadenza il Contratto non si sia rinnovato e il Concessionario non abbia ancora effettuato il pagamento di tutte le Dilazioni, il Contratto troverà applicazione fino alla data di pagamento effettivo di ogni Dilazione.

- Per qualsiasi controversia tra le parti sarà esclusivamente **competente il Foro di Roma**.
- Il Concessionario può presentare un **reclamo a GMAC**, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, in Piazzale dell'Industria, 40 – 00144 ROMA], posta elettronica [gmacws@gmacfs.com](mailto:gmacws@gmacfs.com), GMAC deve rispondere entro 30 giorni.
- Il Concessionario, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009. Se la richiesta del Concessionario ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, il Concessionario può rivolgersi all'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), scrivere mediante posta elettronica all'indirizzo [roma.sede.segtecnic@bancaditalia.it](mailto:roma.sede.segtecnic@bancaditalia.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a GMAC. L'indirizzo della segreteria tecnica del Collegio di Roma dell'ABF è Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 4792 9235, Fax: 06 4792 94208. Inoltre, ulteriori disposizioni sono presenti nella guida *“Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”*.  
Maggiori indicazioni sono nel documento “Principali diritti del cliente”, scaricabile dal sito internet di GMAC.

## LEGENDA:

Dilazione (di pagamento): facoltà, concessa dal creditore al proprio debitore solitamente dietro remunerazione, di adempiere ad un obbligo di pagamento successivamente alla data di scadenza del debito.

Factoring: contratto con il quale un soggetto trasferisce o si obbliga a trasferire mediante cessioni di crediti ad altro soggetto la totalità o una parte dei crediti, anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa verso i propri clienti.

Tasso d'interesse: il tasso d'interesse indica la remunerazione del capitale, ed è espresso in termini percentuali.

Parametro di indicizzazione: è l'indice di riferimento per il calcolo delle componenti variabili dei finanziamenti o delle operazioni riconducibili a finanziamenti.

Euribor: tasso rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica. Il valore dell'Euribor può essere rilevato dal sito ufficiale Euribor – [www.euribor.org/html/content/euribor\\_data.html](http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html).

Mora: ritardo del debitore (ad esempio, il Concessionario) nell'adempimento delle obbligazioni assunte verso il creditore (ad esempio GMAC, in base al Contratto).

TAEG: Tasso Annuo Effettivo Globale, tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso, ed è calcolato mediante un'apposita formula prevista dalla normativa applicabile.

R.I.D.: Rimessa Interbancaria Diretta, ovvero una disposizione di addebito automatico su conto corrente.



Decadenza dal beneficio del termine: perdita, da parte del debitore, della facoltà di adempiere un pagamento ad una data prestabilita, a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, di talché il creditore potrà esigere immediatamente l'importo a lui dovuto dal debitore.

Risoluzione di diritto: scioglimento di un contratto attraverso l'azionamento della c.d. clausola risolutiva espressa, con la quale le parti stabiliscono che il contratto in cui è inserita dovrà considerarsi automaticamente sciolto nel momento in cui una determinata pattuizione non sia adempiuta alle condizioni previste dal medesimo contratto.

Termine essenziale: è tale il termine per l'adempimento di una prestazione quando questa diviene inutile per il creditore se non è eseguita alla scadenza prestabilita. Pertanto, nel caso in cui non vi sia l'adempimento nel termine previsto, si avrà la risoluzione di diritto del contratto.

Diritto di recesso: consiste nel potere di sciogliere unilateralmente un vincolo contrattuale.

Agosto 2010

GMAC Italia S.p.A.

IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA DEL 29.7.2009 LE  
INFORMAZIONI PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO